

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

1. Con riferimento a un rapporto di prestito personale stipulato in data 7.7.2020, della durata di 84 mesi, estinto anticipatamente in data 8.5.2025, il ricorrente ha chiesto il rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Ha chiarito, in particolare, di avere ottenuto il rimborso dei costi *up-front*, per soli euro 164,34, determinati applicando il criterio del "costo ammortizzato", lamentando la mancata restituzione di euro 288,04 (oltre interessi), quale differenza tra la determinazione del rimborso complessivamente dovuto, calcolato in proporzione lineare (euro 452,38), e quanto già ricevuto.

2. Ha resistito l'intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, parte resistente ha rappresentato che:

- il 07.07.2020 è stato stipulato il contratto di finanziamento, per importo erogato di euro 20.000,00 (al netto dei costi) e importo totale dovuto di euro 24.406,70, della durata di 84, mesi con rata di euro 290,54, TAN: 3,72 %, TAEG 5,99 %;

- i costi *up front* ammontavano a euro 1.461,53;

- nessuna polizza assicurativa è stata sottoscritta;

- su richiesta del cliente, in data 08.05.2025, veniva trasmesso il conteggio estintivo, per cui il capitale residuo era di euro 7.527,74 e il rimborso dei costi *up front*, secondo il criterio del costo ammortizzato, è risultato pari a euro 164,34 (importo restituito).

Il criterio di restituzione impiegato è stato quello contrattualmente convenuto, come risultante dal

modulo SECCI e dalle Condizioni generali di contratto (art. 6), in conformità alla previsione che, in caso di estinzione anticipata, il cliente ha diritto alla riduzione di interessi e costi relativi alla vita residua; le spese di stipula sono state rimborsate applicando il costo ammortizzato e mantenendo il TAEG costante.

Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, asserendo (a suo dire, anche in forza di quanto statuito da Corte cost., n. 263/2022) l'applicabilità, unicamente, del criterio proporzionale puro.

Controreplicando, parte resistente ha negato la correttezza dell'assunto, insistendo nelle proprie conclusioni.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

5. L'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-*sexies* TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso “*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”.

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare “l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Sennonché, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi “concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia”.

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

6. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto “sostegni-*bis*”).

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”; e che “*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

7. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni *bis*”,

così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. A questa soluzione non ostano né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al dpr n.180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all’istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l’art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

8. Al fine dell’applicazione di quanto sopra precisato va poi rilevato che, sulla base della descrizione fornita nella documentazione contrattuale in atti e considerati gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, nel caso di specie (avuto riguardo ai rimborsi richiesti da parte ricorrente), le “*spese per la stipula del contratto*” (ammontanti a euro 1.461,53, oggetto di richiesta di parziale rimborso) appaiono assimilabili a *commissioni istruttorie*, per le quali l’orientamento condiviso dei Collegi ABF riconosce la natura *up front* quando si tratti di attività circoscritte alla fase preliminare alla concessione del prestito. Peraltro, sempre del tutto unanimemente, i Collegi valutano la rimborsabilità della commissione in proporzione lineare se l’ammontare è manifestamente abnorme (a titolo meramente indicativo, oltre 1.000,00 euro, come nel caso in esame).

Va anche considerato, poi, che l’imposta di bollo (€ 16,00, compresa nella commissione in questione), secondo il dato positivo e l’orientamento conforme dei Collegi, non è rimborsabile, trattandosi, comunque, di adempimento imposto dalla legge e dunque sottratto all’ambito di applicazione della CCD – e della sentenza Lexitor – in quanto afferente al diritto pubblico e non diretta a remunerare l’intermediario.

9. Tenuto conto di quanto precede e della non rimborsabilità dell’imposta di bollo, le somme da retrocedere, determinate in proporzione lineare (e senza tenere conto dell’imposta di bollo), ammontano a euro 447,43, dalle quali, detraendo quanto già rimborsato (euro 164,34), residuano euro 283,09, da arrotondare a euro 283,00, oltre interessi.

10. Ne deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dal ricorrente, che ha effettuato il calcolo sull’importo della commissione comprensivo dell’imposta di bollo), l’intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma complessiva di euro 283,00, oltre interessi dal reclamo.

P.Q.M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 283,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla**

**Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente
la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso**

IL PRESIDENTE